Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 72
SEDUTA DEL 24/11/2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 10:32, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Assente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 11, Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,
Consiglieri presenti: n. 10, Consiglieri assenti: n. 1.

Partecipa la Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA - Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS 18.08.2000, N. 267.

Introdotto il presente punto all'ordine del giorno, Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco, Avv. Donatella Martorella, perché dia illustrazione all'argomento.

Premesso come si tratti di un debito di circa € 63.000,00 quale quota-parte di competenza del Comune di Marciana Marina dell'Anticipazione concessa dalla Banca Cassa di Risparmi di Firenze alla disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, il Vice Sindaco riferisce dei vari solleciti ricevuti e della proposta di una riduzione del 15% sul dovuto (€ 74.000,00 circa), qualora il pagamento venga effettuato entro il 20 dicembre 2017.

Fatto riferimento al Decreto del Commissario, Dott.ssa Graziella De Castelli, impugnato dal Comune e al rigetto del ricorso da parte del TAR Toscana, il Vice Sindaco sottolinea che la Sentenza è passata in giudicato per effetto della mancata azione dinanzi al Consiglio di Stato. "Inoltre, in data 9/6/2017, l'ex Sindaco, Sig. Ciumei, ha sottoscritto un atto transattivo per il pagamento di € 1.500,00 a fronte di € 5.000,00, a titolo di spese legali a favore della Regione, cui il Comune era stato condannato con le sentenze del TAR, con impegno a rinunciare ad esperire qualsiasi altra azione legale avverso la stessa".

Intervenuto, il Cons. Ciumei evidenzia che l'atto transattivo era stato sottoscritto a seguito di confronto con l'Avv. Mazzonetto che aveva ritenuto inutile proseguire nell'azione. "Il ricorso l'avevamo esperito dinanzi al Consiglio di Stato. Non l'abbiamo coltivato nei confronti della Regione che aveva una responsabilità limitata. Un aspetto importante da rilevare è come sia stato possibile che la Comunità Montana, prima, e l'Unione di Comuni, poi, siano arrivate ad un buco di simili dimensioni. Chiedo che agli atti sia inserita la risposta, al tempo fornita, dall'Avv. Carrozza".

Alla domanda del Sindaco del perché il Cons. Ciumei non si sia attivato nel termine di 60 giorni con la proposizione di un proprio ricorso, il Cons. Ciumei sottolinea che, d'accordo con gli altri Sindaci, c'era la volontà di dare mandato al Comune di Portoferraio di risolvere il problema, sia per i debiti che andranno pagati, sia per i crediti che probabilmente andranno in prescrizione. "Portoferraio venne identificato quale Capofila per la riscossione dei crediti. Quando l'ex Sindaco Roberto Peria impugnò il piano predisposto, a detta di Orsini e della De Castelli, in modo veloce per cercare di mettere un tappo ad un pozzo nero, avevamo affrontato le varie questioni una ad una. Avevamo, al momento, un problema di bilancio con indisponibilità di risorse per dare incarichi legali. Quando il Comune di Portoferraio presentò ricorso contro il Piano della De Castelli, funzionario incaricato dalla Regione, la posizione della Regione stessa divenne pressante e abbiamo perso. Quello che abbiamo tentato di fare era di uscire da quel contesto e muoverci per capire come la Comunità Montana e l'Unione di Comuni avessero creato un buco così esagerato. Chiedo al Rag. Segnini come funziona l'istituto della anticipazione".

Alle spiegazioni tecniche fornite dal Rag. Daniele Segnini, fa seguito il Sindaco la quale evidenzia che la passata Amministrazione aveva disposto, su avvertimento della Corte dei Conti, con delibera l'accantonamento di somme per fronteggiare i debiti discendenti dal Piano. "Come mai avete poi deciso di eliminare quell'accantonamento? Oggi avremmo avuto più risorse".

Il Cons. Ciumei dichiara che, d'accordo con i legali del Comune, si sarebbe aspettato l'esito di ogni sentenza e, in ipotesi di esito negativo, si sarebbe proceduto a riconoscere i debiti come debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL.

Alla successiva considerazione del Sindaco in merito alla lievitazione dei costi, il Cons. Ciumei ribadisce che si era deciso di andare in tale direzione per avere sentenze che disponessero eventualmente di pagare, evitando responsabilità dei Consiglieri Comunali. Fatto notare, quindi, come l'ultima stesura della proposta deliberativa sia diversa parzialmente dal testo originario, chiede che alla delibera sia allegata la corrispondenza intercorsa con il Difensore Civico. "Marciana Marina non ha mai fatto parte dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e oggi ci troviamo a pagare. Il Difensore Civico ha intimato al Comune di Portoferraio di metterci a disposizione la documentazione".

Sottolineato come questa ora evidenziata sia una questione diversa da quella in oggetto, il Vice Sindaco ribadisce che c'è un debito certo, liquido ed esigibile e che se si aspetta un atto esecutivo, ci sarà un aggravio di spese. "Le altre questioni le valuteremo certamente per non incorrere in responsabilità. Avremmo dovuto muoverci autonomamente; non c'erano deleghe al Comune di Portoferraio; è stato esperito solo un ricorso ad adiuvandum che è decaduto per intervenuta rinuncia del Comune di Portoferraio".

Intervenuto, il Cons. Francesco Lupi rileva che l'Unione di Comuni ha lasciato un ammanco di milioni di euro. "Ho guardato dove tenevano la documentazione. Siccome sono spariti 5/8 milioni di euro, vorrei capire come sono stati approvati i bilanci in pareggio. Visto che ad oggi questa parte è stata svincolata, vorrei capire come i Revisori e gli Assessori dell'epoca non abbiano visto questi ammanchi di denaro. Forse, ne è stato fatto un uso distorto".

Il Sindaco replica che c'è stata l'inerzia di tutti gli Amministratori che avrebbero potuto ricorrere e non l'hanno fatto.

Ribadito come ciò sia giustissimo, il Cons. Ciumei fa notare che questo Consiglio dovrà pagare opere (canile, frantoio ...) non realizzate perché qualche funzionario non ha operato come avrebbe dovuto. "Voteremo contro perché, pur trattandosi di un debito proveniente da una sentenza, c'è contraddizione in quanto, fatto salvo il diritto di recupero, non si sta facendo seguito agli atti precedenti".

Il Sindaco chiede delucidazioni sul perché la precedente Amministrazione, nel termine di un mese, non ha sollecitato e dato corso alla decisione del Difensore Civico.

Il Cons. Ciumei ribadisce la richiesta di allegare alla delibera anche la documentazione inerente la corrispondenza intercorsa con l'Avv. Carrozza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che, con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 109 del 14 maggio 2012 è stata, tra l'altro, dichiarata l'estinzione dell'unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a far data dal 20 maggio 2012;
- con tale atto sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8 della legge regionale n. 68/2011, i comuni tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando gli effetti successori che si sono prodotti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2014 avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO DEL PARERE LEGALE PRO-VERITATE E CONSEGUENTE OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA AL SUBENTRO NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALL'EX COMUNITA' MONTANA E ALLA DISCIOLTA UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO" il Consiglio Comunale prendeva atto del parere legale pro-veritate predisposto dall'Avv. Francesca Mazzonetto dal quale emerge che il Comune di Marciana Marina non potesse affatto ritenersi successore della estinta Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano e, dunque, non dovesse subentrare nei relativi crediti e debiti per i quali risponde esclusivamente, quale successore *in universus ius*, l'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e, per essa, i soli Enti che ne facevano parte, dando atto che l'Amministrazione del Comune di Marciana Marina si opponeva al subentro nei rapporti attivi e passivi nei confronti della ex Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano e della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, respingendo tutti gli atti che includevano il Comune di Marciana Marina nella successione dei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana /Unione di Comuni e respingendo, al contempo, tutti gli atti che includono il Comune di Marciana Marina nella successione dei rapporti attivi e passivi dei due Enti e adottando tutti gli atti, provvedimenti ed azioni necessari a tale scopo.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29/10/2013 avente per oggetto "AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER INCARICO AD ADIUVANDUM NEL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI PORTOFERRAIO AL TAR IN MERITO ALLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA", la Giunta deliberava di procedere mediante ricorso "ad adiuvandum" del Comune di Marciana Marina nel ricorso al TAR Toscana già formalizzato dal Comune di Portoferraio contro tutti i decreti e gli atti amministrativi che hanno ritenuto di porre a carico dei Comuni elbani l'enorme passivo della Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano e della Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano;
- con determinazione del Responsabile del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 266 del 13/12/2013 veniva incaricato un legale per intervento adesivo "ad adiuvandum" nel ricorso la Tar Toscana proposto dal Comune di Portoferraio contro la Regione Toscana e il Commissario Straordinario dell'Unione di Comuni Arcipelago Toscano per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23/04/2012 dell'allegato piano di successione, della nota del Commissario straordinario del 04/05/2012 della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 07/05/2012 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 14/05/2012 avente ad oggetto "ESTINZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO".

Dato atto che:

- il Comune di Portoferraio in data 11/10/2016, con istanza di sopravvenuta carenza di interesse (a firma congiunta del suo difensore e di quelli della Regione Toscana), relativamente al ricorso RG n. 843/2012 con il quale impugnava davanti il TAR della Toscana la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23/04/2012 relativa alla presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal Commissario Straordinario dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a norma dell'art. 74 della L.R. n. 68/2011, rinunciava allo stesso affermando di avere in corso con la Regione Toscana un confronto per la "*definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano*";
- in conseguenza di ciò decadeva anche il ricorso presentato dal Comune di Marciana Marina in quanto costituitosi in "*ad adiuvandum*";

- questo Ente, con nota del 26 aprile acquisita al nostro protocollo al n. 5799 del 07/08/2017, ha ricevuto la richiesta di pagamento, da parte della BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE- ex Tesoriere della disciolta Unione di Comuni Arcipelago Toscano-, della quota parte dell'anticipazione di tesoreria concessa, quantificata in € 74.126,60, come stabilito dal commissario liquidatore;
- nella sopra citata richiesta la BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE dichiara la propria disponibilità ad uno stralcio pari al 15% di quanto dovuto se il pagamento avverrà entro e non oltre il 20/12/2017 con un risparmio per questo Ente pari ad € 11.118,99;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/10/2017 si è provveduto all'istituzione del cap. 10102109002 con relativo stanziamento di € 64.000,00, sufficiente a soddisfare la quota parte dovuta alla BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, ex tesoriere della disciolta Unione dei Comuni Arcipelago Toscano;

Accertato che, in conseguenza dello stralcio del 15% sul dovuto di € 74.126,60 offerto dalla BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, ex tesoriere della disciolta Unione di Comuni Arcipelago Toscano, già Comunità Montana dell'Elba e Capraia, se il pagamento avviene in unica soluzione entro il giorno 20 dicembre c.a., l'importo dovuto sarà ridotto ad € 63.007,61;

Convenuto di riconoscere tale debito per usufruire dello stralcio del 15% sul dovuto, se il pagamento avverrà il 20 dicembre c.a., e per evitare ulteriori aggravi di spesa, riservandosi di verificare eventuali responsabilità e, nel caso fossero accertate, promuoverà tutti gli atti necessari per il recupero delle somme pagate;

Considerato che il debito fuori bilancio da riconoscere per l' importo di € 63.007,61, essendo conseguente al piano di rientro dei debiti della ex Unione dei Comuni reso esecutivo dalla Regione Toscana, può farsi rientrare nella tipologia di cui alla lettera a) - dell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti (allegato 2);

Viste le osservazioni espresse dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco mette a votazione l'argomento che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli: n. 7 (Gruppo di Maggioranza)
Voti contrari n. 3 (Consiglieri Ciumei, Lupi, Citti) del Gruppo di Minoranza "Lista per il Futuro".

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1)- Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed alle condizioni in premessa evidenziate, la legittimità del debito fuori bilancio di cui all'allegato n. 3 per un totale di € 63.007,61, che può farsi rientrare nella tipologia di cui alla lett. a) della medesima normativa, riservandosi di verificare eventuali responsabilità e, nel caso fossero accertate, promuovere tutti gli atti necessari per il recupero delle somme pagate;

2)- Di dare atto che il debito fuori bilancio riconosciuto è integralmente finanziato per € 63.007,61 con lo stanziamento del cap. 10102109002 del bilancio di previsione 2017/2019;

3)- Di dare mandato al Responsabile del Servizi Finanziari affinché predisponga il pagamento entro il termine ultimo del 20/12/2017;

4)- Di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.

Con separata votazione e con i risultati dei voti espressi in narrativa, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 72 del 24-11-2017)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267

* * * * * * * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 20/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Daniele Segnini

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 20/11/2017

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno -

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Daniele Segnini

All 2

Comune di MARCIANA MARINA (Prov. LIVORNO)

Organo di revisione economico-finanziaria

N. 17 del 08/11/2017	**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO**

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato, nominato per il triennio 2015/2018 con deliberazione consiliare n. 20, in data 24/7/2015, esecutiva;

Visto l'art. 239, 1° comma, lettera b) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti gli art. 194 e 191 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Vista la bozza di delibera del CONSIGLIO COMUNALE;

Visto che la somma totale dei debiti fuori bilancio da riconoscere è individuata in debiti contratti dalla ex Comunità Montana alla quale faceva parte anche l'Ente; debiti poi trasferiti alla Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano della quale l'Ente non ha fatto parte;

Visto che per i debiti contratti dalla ex Comunità Montana trasferiti alla Unione dei Comuni l'Ente è debitore per la propria quota pari a € 74.126,60;

Vista la disponibilità del creditore, Banca Cassa di Risparmio di Firenze (ex tesoriere Unione dei Comuni) di ridurre il proprio credito di € 11.119,44 condizionatamente al pagamento dello stesso entro il 20/12/2017;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto che le risorse per i suddetti debiti sono state reperite nel bilancio di previsione 2017;

Effettuati i dovuti riscontri in ordine agli equilibri e alla legittimità dei debiti fuori bilancio;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al pagamento del debito di € 63.007,16.

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Gianluca Buselli

All 3

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Via Pascoli, n. 1 - 57033 Marciana Marina - Tel. 0565/99002-99368 - Fax 0565/904321

e-mail: d.segnini@comune.marcianamarina.li.it

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO EX UNIONE DEI COMUNI

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 109 del 14 maggio 2012 è stata, tra l'altro, dichiarata l'estinzione dell'unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a far data dal 20 maggio 2012.
- con tale atto sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8 della legge regionale n. 68/2011 i comuni tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando gli effetti successori che si sono prodotti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2014 avente ad oggetto " PRESA D'ATTO DEL PARERE LEGALE PRO-VERITATE E CONSEGUENTE OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA AL SUBENTRO NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALL'EX COMUNITA' MONTANA E ALLA DISCIOLTA UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29/10/2013 avente per oggetto " AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER INCARICO AD ADIUVANDUM NEL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI PORTOFERRAIO AL TAR IN MERITO ALLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA;
- con determinazione del Responsabile del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 266 del 13/12/2013 veniva incaricato un legale per intervento adesivo "ad adiuvandum" nel ricorso la tar toscana proposto dal comune di Portoferraio contro la Regione Toscana e il Commissario straordinario dell'Unione di Comuni Arcipelago Toscano per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23/04/2012 dell'allegato piano di successione, della nota del Commissario straordinario del 04/05/2012 della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 07/05/2012 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 14/05/2012 avente ad oggetto "ESTINZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO".

Dato atto che:

- il Comune di Portoferraio in data 11/10/2016 con istanza di sopravvenuta carenza di interesse (a firma congiunta del suo difensore e di quelli della Regione Toscana) relativamente al ricorso RG n. 843/2012 con il quale impugnava davanti il TAR della Toscana la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23/04/2012 relativa alla presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a norma dell'art. 74 della L.r. n. 68/2011 affermando di avere in corso con la Regione Toscana un confronto per la *"definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano"*;
- in conseguenza di ciò decadeva anche il ricorso presentato dal Comune di Marciana Marina in quanto costituitosi in *"ad adiuvandum"*;
- In data 06/03/2017 n. 325 è stata pubblicata la sentenza con la quale il T.A.R. Toscana ha rigettato il ricorso promosso dal Comune di Marciana Marina avverso, tra l'altro, il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano già Comunità Montana dell' Elba e Capraia n. 1/2014 avente per oggetto "Anticipazione di cassa presso il Tesoriere – Cassa di Risparmio di Firenze – Ripartizione quota da rimborsare;
- questo Ente con nota del 26 aprile acquisita al nostro protocollo al n. 5799 del 07/08/2017 ha ricevuto la richiesta di pagamento da parte della BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE ex tesoriere della disciolta Unione dei Comuni Arcipelago Toscano relativa all' anticipazione di tesoreria concessa. L'importo a carico di questo Ente risulta essere € 74.126,60 come stabilito dal commissario liquidatore secondo i criteri dettati dalla Giunta;
- nella sopra citata richiesta la BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE dichiara la propria disponibilità ad uno stralcio pari al 15% di quanto dovuto se il pagamento avverrà entro e non oltre il 20/12/2017 con un risparmio per questo Ente pari ad € 11.118,99;
- che nel bilancio di previsione 2017 sono state reperite le risorse necessarie ad effettuare tale pagamento istituendo apposito capitolo di spesa finanziato con la riduzione di altri capitoli di spesa;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Daniele Segnini Responsabile dell'Area Finanziaria dato atto che, nel bilancio di previsione, è stato possibile reperire le risorse necessarie per finanziare tale debito per evitare ulteriori aggravi di spese e ottenere, nel caso in cui detto pagamento avvenga in una unica soluzione entro il giorno 20 dicembre 2017 un risparmio pari al 15% di quanto dovuto, riconosce la legittimità del debito sollecitando L' Amministrazione a verificare eventuali responsabilità e nel caso fossero accertate di promuovere tutti gli atti necessari per il recupero della somma pagata inoltre ricorda che l'importo dell'anticipazione di Tesoreria doveva essere restituita, comprensiva degli interessi maturati dalla data dall'utilizzo al momento della restituzione, al termine dell'esercizio in cui era stata concessa.

Marciana Marina 17 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Daniele Segnini

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno

All. 4

COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO
www.marcianamarina.net – www.marcianamarina.toscana.it
Via G. Pascoli, n.1-57033 Marciana Marina

Marciana Marina, 22.11.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex Art. 194 D.Lgs. 18/8/2000, n.267" (Banca CR Firenze SpA/ Unione dei Comuni Arcipelago Toscano). Osservazioni ai sensi dell'Art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Vista la proposta di Delibera del Consiglio Comunale concernente l'argomento indicato in oggetto;

-Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Art. 97, comma 4;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Servizi finanziari e dal Revisore dei Conti;

- Preso atto dell'accertata debenza e valutato che il pagamento, nel termine convenuto, del debito consentirebbe, oltre che di beneficiare dell'applicazione di una riduzione del 15% dell'importo complessivamente dovuto, un minore aggravio di spese a carico del bilancio comunale per rivalutazione ed interessi in ipotesi di soccombenza del Comune in un eventuale procedimento per il recupero coattivo;

Ritiene, pur tuttavia, opportuno suggerire, in via prudenziale e ai fini della legittima assunzione di ogni decisione in merito, che l'Amministrazione Comunale si riservi di esperire l'eventuale azione di regresso, esercitabile dalla magistratura contabile, cui la presente deliberazione dovrà essere inviata.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno

Prot 5799 All. ~
Del 7/8/17

BANCA CR FIRENZE
c/o Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Centrale Recupero Crediti
Servizio Recupero Crediti - Presidio di Firenze
Via Carlo Magno 7
50127 FIRENZE

Firenze, 26 aprile 2017

Spett.le
Comune di Portoferraio
Via Garibaldi n. 17
57037 Portoferraio(LI)

via pec: comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Spett.le
Comune di Marciana Marina
V.le G. Vadi n. 7
57033 Marciana Marina (LI)

via pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Spett.le
Comune di Rio nell'Elba
Via Garibaldi n. 38
57039 Rio nell'Elba (LI)

via pec: protocollo.rionellelba@pec.it

Spett.le
Comune di Capoliveri
Via Australia n. 1
57031 Capoliveri (LI)

via pec: comunecapoliveri@pcert.it

Spett.le
Comune di Marciana
Via Santa Croce n. 34
57030 Marciana (LI)

via pec: protocollo@pec.comune.marciana.li.it

Spett.le
Comune di Rio Marina
Piazza Salvo d'Acquisto n. 7
57038 Rio Marina (LI)

via pec: protocollo@pec.comuneriomarina.li.it

Spett.le
Comune di Porto Azzurro
Banchina IV Novembre n. 19
57036 Porto Azzurro (LI)

via pec: comuneportoazzurro@pcert.it

Spett.le
Comune di Campo nell'Elba
Piazza Dante Alighieri n. 1
57034 Marina di Campo (LI)

via pec: comune.campionellelba.li@postacert.toscana.it

Banca CR Firenze S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Magno, 7 50127 Firenze Capitale Sociale Euro 831.364.347,00 Registro Imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 N. Iscr. Albo Banche 5120 Codice ABI 6160.5 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo INTESA SANPAOLO

BANCA CR FIRENZE

e, p.c.

Egr. Avv. Prof.
Marco Sica
Via Ferrari, 1/B
22100 COMO

via pec: marco.sica@milano.pecavvocati.it

Riservata non producibile in giudizio

OGGETTO: BANCA CR FIRENZE SPA / UNIONE COMUNI ARCIPELAGO TOSCANO

Con riferimento alla posizione in oggetto, facciamo seguito alle comunicazioni intercorse tra il legale incaricato dalla Banca, Avv. Prof. Mario Sica, che legge per opportuna conoscenza, ed i Vostri Comuni, nonché agli incontri tenutisi presso il Comune di Portoferraio in data 10 e 21 aprile u.s. al fine di verificare la sussistenza dei necessari presupposti per addivenire ad una definizione stragiudiziale della complessiva posizione originata dall'anticipazione di tesoreria a suo tempo concessa da Banca CR Firenze alla disciolta Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano.

All'esito di quanto emerso in tali incontri, comunichiamo la disponibilità a sottoporre alle autonome determinazioni dei competenti organi deliberanti, senza che ciò possa comportare positiva aspettativa da parte Vostra, una proposta per la definizione della posizione di ciascuna Amministrazione, sulla base delle percentuali di riparto tra i vari Comuni e degli importi previsti dal decreto 1/2014 del Commissario Liquidatore Dott.ssa De Castelli, in una delle seguenti modalità:

1. ***pagamento entro e non oltre il 20.12.2017, con stralcio del 15%;***
2. ***pagamento in tre anni, entro e non oltre il 20.06.2020, mediante 12 rate trimestrali di pari importo e scadenze tra il 20.09.2017 ed il 20.06.2020, con stralcio del 5% e senza maturazione di ulteriori interessi;***
3. ***pagamento in cinque anni, entro il 20.06.2022, mediante 20 rate trimestrali di pari importo e scadenze tra il 20.09.2017 ed il 20.06.2022, l'ultima delle quali da maggiorarsi, previa comunicazione della Banca, di quanto ulteriormente dovuto per gli interessi scalari, come contrattualmente dovuti, maturati sino la saldo.***

I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, utilizzando il codice iban che sarà comunicato, entro e non oltre i termini stabiliti che, parimenti alla modalità indicata dovranno ritenersi essenziali nell'esclusivo interesse della Banca.

Trovata una soluzione almeno maggioritaria con i Vostri Enti ed accertata la regolarità e l'esattezza del pagamento della somma pattuita con ciascun Comune, lo stesso sarà ritenuto libero da ogni vincolo di solidarietà per il rimanente importo della complessiva esposizione dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, ripartito percentualmente tra gli altri Comuni dal citato Decreto 1/2014 del Commissario Liquidatore.

Comunichiamo sin d'ora che l'eventuale accettazione da parte della Banca della proposta di definizione di quanto dai Vostri Comuni dovuto, non costituirà novazione dell'originaria obbligazione e che in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento della somma concordata, l'accordo sarà ritenuto decaduto senza necessità di alcun avviso.

18

Banca CR Firenze S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Magno, 7 50127 Firenze Capitale Sociale Euro 831.364.347,00 Registro Imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 N. Iscr. Albo Banche 5120 Codice ABI 6160.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo INTESA SANPAOLO

BANCA CR FIRENZE

In tal caso la Banca riprenderà piena libertà di azione per il recupero di quanto complessivamente dovuto, mentre le somme eventualmente nel frattempo versate saranno trattenute in conto del maggior avere, con imputazione a norma di legge e di contratto.

Restiamo in attesa di Vostre proposte a stretto giro.

Distinti saluti.

Recupero Crediti Territoriale
Presidio di Firenze
Il Responsabile

Banca CR Firenze S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Magno, 7 50127 Firenze. Capitale Sociale Euro 831.364.347,00. Registro Imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 N. Iscr. Albo Banche 5120 Codice ABI 6160.6. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo INTESA SANPAOLO

Gabriella Allori AU. 5

Da: Prof. Avv. Paolo Carrozza [carrozza@studiocarrozzapisa.it]
Inviato: venerdì 21 ottobre 2016 15:02
A: Mauro Parigi
Cc: segreteria Studio Carrozza
Oggetto: da P. Carrozza (ricorso Unione e posizione Marciana M.)

Caro Mauro, l sindaco di Marciana non ricorda bene (o a suo tempo non h a capito).
Il Comune di Marciana marina non ha mai fatto ricorso autonomo, è intervenuto nel ricorso di Portoferraio; ma l'intervenuto o interventore non può disporre del ricorso e il ricorrente(in questo caso solo Portoferraio) è libero di rinunciare o di far cessare la CMC senza interpellare l'intervenuto.
Io non so che venne detto in conferenza dei Sindaci, ed in effetti ci siamo costituiti come interventori per Marciana, ma se a Portoferraio cambia Sindaco e decide di rinunciare al ricorso, Marciana M. nulla può fare (e noi ancor meno ...).
Scriverò, dimmi tu se è il caso, ai due Sindaci per chiarire.
Ciao

P.C.

Da: Mauro Parigi [mailto:m.parigi@comune.portoferraio.li.it]
Inviato: venerdì 21 ottobre 2016 10:17
A: carrozza@studiocarrozzapisa.it
Oggetto:

Per ricorso unione dei comuni
Il sindaco di marciana marina dice che è stato fatto anche in nome e per conto degli altri comuni e ha creato allarme dicendo che se si molla si rischia di pagare cifre salate
Non so se è così
Nelle delibere non mi sembra
Però il sinbdaco di marciana marina dice che queste cose erano esaminate e discusse in conferenza dei sindaci di cui però non abbiamo verbale
Cercheremo per capire
Quindi chiediamo chiarimenti
Se necessario il sindaco lunedì è disposto a venire a pisa, pprende aereo la mattina e riparte con lo stesso nel primo pomeriggio

Mi sai dire qualcosa?

Ti chiamo più tardi

AU 67

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO
Codice Fiscale 82002040499
Viale Giovanni Pascoli, n. 1 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321
Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail: segreteria@comune.marcianamarina.li.it
pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Prot. n. 2186/V.1

Marciana Marina, 28 marzo 2017

Al Comune di Portoferraio
in persona del Sindaco p.t.
comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Oggetto: **Difensore Civico Regionale Rif : N° 3.01.04.2/15 Pratica N° 201700326**

Con il ricorso RG n. 843 del 2012, integrato da motivi aggiunti, il Comune di Portoferraio quale "capofila" di alcune delle Amministrazioni Comunali facenti parte della ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano tra cui l'odierna esponente, a seguito di accordi all'epoca raggiunti tra le medesime, ha impugnato davanti al TAR della Toscana la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23.04.2012, avente ad oggetto la "Presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione di comuni dell'arcipelago toscano, a norma dell'art. 74 della l.r. n. 68/2011", il piano di successione allegato alla suddetta deliberazione, la nota del Commissario straordinario del 4.05.2012, la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7.05.2012, avente ad oggetto un'integrazione della deliberazione n. 319 del 23.04.2012, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14.05.2012, avente ad oggetto "Estinzione dell'unione di comuni dell'arcipelago toscano", l'adozione di ordinanza propulsiva volta a intimare alla Regione Toscana la nomina di un nuovo commissario straordinario ai fini della rivalutazione e della modifica in parte qua del piano di successione e subentro, altresì chiedendo la condanna della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett. e), a nominare un nuovo commissario straordinario competente a rivalutare e modificare in parte qua il piano di successione.

Lo stesso Comune di Portoferraio ha poi proposto motivi aggiunti di ricorsi depositati in data 15/07/13, con i quali ha altresì richiesto l'annullamento del decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14.5.2013 prot. n. 13465, della relazione e degli ulteriori allegati e, per quanto occorrer possa, di tutti i decreti adottati dal Commissario (n. 1 del 12.4.2013; n. 2 del 12.4.2013, n. 4 del 3.5.2013; n. 5 del 3.5.2013; n. 6 del 3.5.2013; n. 7 del 3.5.2013; n. 8 del 14.5.2013, n. 10 del 24.5.2013, n. 11 del 17.6.2013).

Tale azione è stata a suo tempo concordata e proposta al fine di evitare le gravissime ricadute sotto il piano economico per i cittadini residenti nei comuni facenti parte dell'ex Unione quali conseguenti agli impugnati provvedimenti.

In detto ricorso si sono costituiti *ad adiuvandum* anche i Comuni di Marciana Marina e di Campo nell'Elba.

Successivamente con l'autonomo ricorso RG n. 585/2014 il Comune di Marciana Marina ha impugnato davanti al TAR Toscana il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 12 del 20/08/2013, avente per oggetto "Realizzazione canile comprensoriale. Restituzione somme alla Regione e al Ministero della Salute e trasferimento fascicoli inerenti l'opera ai Comuni", protocollo del Comune di Portoferraio n. 23300 del 20 agosto 2013, pubblicato dal 20 agosto al 4 settembre 2013 all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio al n. 1046/2013, trasmesso al Comune di Marciana Marina in data 21 agosto e protocollato in arrivo al n. 6545 del 21 agosto 2013 ed i seguenti atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale; il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "*al riparto tra i comuni elbani della provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione*"; la suddetta relazione tecnico-amministrativa; il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano.

In vista dell'udienza fissata dal TAR Toscana per la trattazione congiunta – stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva – di entrambi i suddetti ricorsi (e non solo), il Comune di Portoferraio senza alcuna preventiva comunicazione a questo Comune (ma a quanto è dato sapere nemmeno agli altri Enti locali interessati) ha depositato in giudizio in data 11.10.2016 un'istanza di sopravvenuta carenza di interesse (a firma congiunta del suo difensore e di quelli della Regione Toscana) relativamente al ricorso RG n. 843/2012 affermando di avere in corso con la Regione Toscana un confronto per la "*definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano*".

In ragione di tale istanza, il TAR Toscana con la sentenza n. 1726/2016 (Sez. I) ha dichiarato improcedibile il ricorso RG n. 843/2012 per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite.

Con la sentenza n. 1761/2016 (Sez. I) lo stesso TAR ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso RG n. 585/2012 condannando il Comune di Marciana Marina Marina alla refusione delle spese legali nei confronti delle parti costituite; pronuncia che è sostanzialmente frutto della sentenza del TAR Toscana n. 1726/2016 afferente il ricorso con il quale il Comune di Portoferraio, in virtù di accordi a suo tempo intercorsi, aveva impugnato nel 2012 gli atti tutti prodromici ai provvedimenti oggetto del ricorso proposto dal Comune di Marciana Marina nel 2014.

L'improvvisa, mai comunicata preventivamente e mai concordata decisione del Comune di Portoferraio di abbandonare il ricorso RG n. 843/2012, ha quindi comportato la sostanziale inoppugnabilità dei provvedimenti oggetto di contenzioso, con gravissime ripercussioni sul piano economico per tutti i cittadini residenti nei comuni interessati dalla vicenda, tra cui l'esponente.

Poiché in sede processuale il Comune di Portoferraio non ha spiegato in alcun modo le ragioni della sua scelta se non mediante il solo deposito dell'istanza di cui sopra, questo Ente in data 5.12.2016 ha formalmente richiesto all'Amministrazione Comunale portoferraiese di chiarire le ragioni di tale decisione, altresì consentendo l'accesso agli atti (delibera di Giunta, determina

dirigenziale, ecc.) con cui l'Ente medesimo avrebbe incaricato il proprio difensore, Avv. Paolo Carrozza di manifestare in giudizio la desistenza dal contenzioso. Atti tra i quali, evidentemente, vi dovrebbero essere anche quelli tali da dimostrare la sussistenza delle riferite trattative con la Regione Toscana per addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia di primaria importanza per i Comuni interessati.

Poiché Codesto Ente non ha fornito alcun riscontro a detta richiesta, ed essendosi quindi di fatto formatosi sulla medesima il tacito diniego di cui all'art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990, stante l'illegittimità di tale comportamento a questo Comune non è restato che adire il Difensore Civico Regionale per chiedere l'intervento del medesimo ai sensi di legge.

Con provvedimento in data 16.2.2017 il Difensore Civico Regionale ha accolto detto ricorso ed ha invitato codesto Comune "*a riesaminare il diniego, ricordando che, in assenza di un Vostro riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi della norma richiamata in oggetto l'accesso dovrà ritenersi consentito*".

Poiché non risulta essere stato emanato da parte di Codesto Ente alcun motivato provvedimento confermativo dell'impugnato diniego nel termine previsto dal comma 4 dell'art. 25 della Legge sul procedimento amministrativo, l'accesso richiesto da questo Ente deve quindi ritenersi consentito.

Lo scrivente resta quindi in attesa di conoscere **con urgenza** (atteso il tempo trascorso) data ed ora in cui sarà possibile effettuare detto accesso.

I migliori saluti

Il Sindaco

Andrea Ciumei

COMUNE DI MARCIANA MARINA · Prov. di Livorno

Prot: 0001424/201700326 *(da citare nella risposta)*
Responsabile della pratica: Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Firenze, 16/02/2017

COMUNE DI PORTOFERRAIO
(trasmesso via pec)

e p.c.

REGIONE TOSCANA
(trasmesso via pec)

COMUNE DI MARCIANA MARINA
(trasmesso via pec)

Dott. Andrea CIUMEI
COMUNE DI MARCIANA MARINA
(trasmesso via mail)

Oggetto: *istanza del Sindaco di Marciana Marina trasmessaci via PEC il 3-2-2017-richiesta di riesame ex c.4 art.25 L241/90 del silenzio rifiuto del Comune di Portoferraio a fronte della domanda di accesso agli atti del 5-12-2016*

Egregi,

ho ricevuto il ricorso citato in oggetto (e allegati in esso richiamati - all.1-2-3), col quale il Sindaco di Marciana Marina chiede l'intervento di questa Difesa civica ai sensi e per gli effetti del comma 4 art. 25 L241/90, per il constatato mancato riscontro alla propria domanda di accesso alla documentazione amministrativa presentata al Comune di Portoferraio in data 5-12-2016 (all.2 pag.1-2), talchè a fronte della medesima, essendo trascorso il termine di legge, può dirsi formato il silenzio rifiuto.

Segnalo in via preliminare che la situazione di riferimento è qui considerata unicamente in relazione al diritto di accesso.

Oggetto della domanda di ostensione sono gli atti dai quali risultino "le ragioni che hanno portato" il Comune di Portoferraio "alla decisione di desistere per *sopravvenuta carenza di interesse* nel ricorso presentato al TAR Toscana, nonchè...la trasmissione della copia dell'atto trasmesso al Prof Avv. Paolo Carrozza nel quale codesto Ente manifesta la propria intenzione di desistere nel ricorso, contravvenendo le decisioni a suo tempo assunte dalla Giunta comunale di Portoferraio" (v. all.2 pag.2).

In particolare, nella istanza a noi rivolta il Comune di Marciana Marina riferisce di essere a suo tempo intervenuto *ad adiuvandum* nel ricorso sopra menzionato, presentato al TAR Toscana dal Comune di Porteferraio avverso la DGR n.319/2912, concernente il Piano di successione e subentro predisposto dal Commissario straordinario dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, e atti ad esso collegati e integrativi (con successivo autonomo ricorso, il Comune di Marciana Marina risulta aver poi impugnato il decreto del commissario liquidatore n.12/2013, che imponeva la restituzione di somme alla Regione a suo tempo erogate alla Unione per la realizzazione di un canile comprensoriale e altri atti elencati dall'esponente -v. all.1 pag.3). Il Comune di Portoferraio risulta aver presentato al TAR "istanza di sopravvenuta carenza di interesse", in cui si legge che "il Comune di Portoferraio e la Regione Toscana, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti Territoriali, si sono confrontati e si stanno confrontando per una definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano" (all.2 pagg.6-7-8). Sulla base di tale istanza, il TAR Toscana Sez. I (sentenza n.1726/2016-all.2 pagg.9-10-11) ha dichiarato il ricorso improcedibile, con decisione che, secondo l'esponente, avrebbe condizionato anche la decisione di inammissibilità del sopra accennato ricorso del Comune di Marciana Marina (TAR Toscana Sez. I

n.1761/2016-all.2 pagg.da 12 a 16).

Dopo la decisione di improcedibilità del ricorso nel cui procedimento era intervenuto *ad adiuvandum* , il Comune di Marciana Marina ha effettuato la domanda di accesso agli atti sopra descritta (v. all.2 pag.2). L'interesse qualificato sotteso alla medesima risiede in sintesi nel timore del Comune di Marciana Marina che dalla rinunzia al ricorso sopra illlustrata possa derivare per il Comune medesimo quel danno che aveva inteso evitare proprio effettuando l'intervento *ad adiuvandum*, danno, peraltro, aggravato dalle spese sostenute per la effettuazione dell'intervento medesimo.

Nel ricorso a noi diretto, l'esponente precisa che tra gli atti oggetto della domanda di accesso "vi dovrebbero essere anche quelli tali da dimostrare la sussistenza delle riferite trattative con la Regione Toscana per addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia...". Da tali trattative, il Comune di Marciana Marina lamenta di essere stato escluso, e di averne appresa l'esistenza solo in occasione della presentazione della "istanza di sopravvenuta carenza di interesse". Il Comune esponente, a precisazione di quanto già riferito nella istanza diretta a Portoferraio, evidenzia l'interesse qualificato sortteso alla domanda, e il collegamento della documentazione richiesta - dalla quale presumibilmente risultano gli accordi in base ai quali si è deciso di rinunziare alla via giurisdizionale - con la situazione giuridicamente tutelata (una temuta importante ripercussione in termini di danno, non solo economico, a carico del Comune, e quindi dei cittadini), del quale l'ente, e tutti i cittadini, sono titolari.

E' per me doveroso anzitutto evidenziare che, in applicazione del principio di leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici di cui al comma 5 art.22 L241/90, ad opinione di questa Difesa civica, per la ostensione dei documenti oggetto della istanza odierna non avrebbe nemmeno dovuto prospettarsi la necessità di adire la via "giustiziale".

In secondo luogo, devo rilevare che che il silenzio-rifiuto si pone, già di per sè, in contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ex art.3 c.1 L241/90, nonchè con l'obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento che segua obbligatoriamente a una istanza, ex art.2 c.1 stessa legge.

Devo poi segnalare che la documentazione *de qua* è da considerarsi a pieno titolo rientrante nella definizione di documento amministrativo di cui alla lett.d) art. 22 legge citata, anche e soprattutto per la natura stragiudiziale dell'accordo, o degli accordi, in esso contenuti, alla ostensione dei quali è palese l'interesse qualificato del Comune di Marciana Marina.

Tutto ciò premesso, devo invitare il Comune di Portoferraio a riesaminare il diniego, ricordando che, in assenza di un Vostro riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi della norma richiamata in oggetto l'accesso dovrà ritenersi consentito.

Con i migliori saluti

Responsabile del procedimento (artt.5-6-6bis L241/90): Vanna Pastacaldi

Il Difensore civico
(Dott.ssa Lucia Franchini)

Allegati 3
- Ricorso Difensore Civico
- allegatiricorsoDifensoreCivico
- SINDACO CIUMEI - PEC 3-2-3017 con istanza

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

Via Giovanni Pascoli, n. 1 - 57030 Marciana Marina - Telefono 0565/904111 - Fax 0565/904321

Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail: segreteria@comune.marcianamarina.li.it

pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Prot. n. 805

Marciana Marina, 3 febbraio 2017

Al Difensore Civico

della Regione Toscana

Via Cavour n.18

50129 Firenze

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

Al Comune di Portoferraio

in persona del Sindaco p.t.

comune.portoferraio@postacert.toscana.it

RICORSO

ex art. 25 legge n. 241/1990

del Comune di MARCIANA MARINA (LI), Via Giovanni Pascoli, n° 1, c.f. 82002040499, in persona del Sindaco Andrea Ciumei, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, fax 0565/904321, comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

contro

il Comune di Portoferraio (LI)

*** ***

Con il ricorso RG n. 843 del 2012, integrato da motivi aggiunti, il Comune di Portoferraio quale "capofila" di alcune delle Amministrazioni Comunali facenti parte della ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano e della ex Comunità Montana, tra cui l'odierna esponente, a seguito di accordi all'epoca raggiunti tra le medesime, ha impugnato davanti al TAR della Toscana la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23.04.2012, avente ad oggetto la "presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione di comuni dell'arcipelago toscano, a norma dell'art. 74 della l.r. n. 68/2011", il piano di successione allegato alla suddetta deliberazione, la nota del Commissario straordinario del 4.05.2012, la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7.05.2012, avente ad oggetto un'integrazione della deliberazione n. 319 del 23.04.2012, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14.05.2012, avente ad oggetto "estinzione dell'unione di comuni dell'arcipelago toscano", l'adozione di ordinanza propulsiva volta a intimare alla Regione Toscana la nomina di un nuovo commissario straordinario ai fini della rivalutazione e della modifica in parte qua del piano di successione e subentro, altresì chiedendo la condanna della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett. e), a nominare un nuovo commissario straordinario competente a rivalutare e modificare in parte qua il piano di successione.

Lo stesso Comune di Portoferraio ha poi proposto motivi aggiunti di ricorsi depositati in data 15/07/13, con i quali ha altresì richiesto l'annullamento del decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14.5.2013 prot. n. 13465, della relazione e degli ulteriori allegati e, per quanto occorrer possa, di tutti i decreti adottati dal Commissario (n. 1 del 12.4.2013; n. 2 del 12.4.2013, n. 4 del 3.5.2013; n. 5 del 3.5.2013; n. 6 del 3.5.2013; n. 7 del 3.5.2013; n. 8 del 14.5.2013, n. 10 del 24.5.2013, n. 11 del 17.6.2013).

Tale azione è stata a suo tempo concordata e proposta al fine di evitare le gravissime ricadute sotto il piano economico per i cittadini residenti nei comuni facenti parte dell'ex Unione quali conseguenti agli impugnati provvedimenti.

In detto ricorso si sono costituiti *ad adiuvandum* anche i Comuni di Marciana Marina e di Campo nell'Elba.

Successivamente con l'autonomo ricorso RG n. 585/2014 il Comune di Marciana Marina ha impugnato davanti al TAR Toscana il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 12 del 20/08/2013, avente per oggetto "Realizzazione canile comprensoriale. Restituzione somme alla Regione e al Ministero della Salute e trasferimento fascicoli inerenti l'opera ai Comuni", protocollo del Comune di Portoferraio n. 23300 del 20 agosto 2013, pubblicato dal 20 agosto al 4 settembre 2013 all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio al n. 1046/2013, trasmesso al Comune di Marciana Marina in data 21 agosto e protocollato in arrivo al n. 6545 del 21 agosto 2013 ed i seguenti atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale; il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "*al riparto tra i comuni elbani della provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione*"; la suddetta relazione tecnico-amministrativa; il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano.

In vista dell'udienza fissata dal TAR Toscana per la trattazione congiunta – stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva – di entrambi i suddetti ricorsi (e non solo), il Comune di Portoferraio senza alcuna preventiva comunicazione a questo Comune (ma a quanto è dato sapere nemmeno agli altri Enti locali interessati) ha depositato in giudizio in data 11.10.2016 un'istanza di sopravvenuta carenza di interesse (a firma congiunta del suo difensore e di quelli della Regione Toscana) relativamente al ricorso RG n. 843/2012

affermando di avere in corso con la Regione Toscana un confronto per la "*definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano*".

In ragione di tale istanza, il TAR Toscana con la sentenza n. 1726/2016 (Sez. I) ha dichiarato improcedibile il ricorso RG n. 843/2012 per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite.

Con la sentenza n. 1761/2016 (Sez. I) lo stesso TAR ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso RG n. 585/2012 condannando il Comune di Marciana Marina Marina alla refusione delle spese legali nei confronti delle parti costituite; pronuncia che è sostanzialmente frutto della sentenza del TAR Toscana n. 1726/2016 afferente il ricorso con il quale il Comune di Portoferraio, in virtù di accordi a suo tempo intercorsi, aveva impugnato nel 2012 gli atti tutti prodromici ai provvedimenti oggetto del ricorso proposto dal Comune di Marciana Marina nel 2014.

L'improvvisa, mai comunicata preventivamente e mai concordata decisione del Comune di Portoferraio di abbandonare il ricorso RG n. 843/2012, ha quindi comportato la sostanziale inoppugnabilità dei provvedimenti oggetto di contenzioso, con gravissime ripercussioni sul piano economico per tutti i cittadini residenti nei comuni interessati dalla vicenda, tra cui l'esponente.

Poiché in sede processuale il Comune di Portoferraio non ha spiegato in alcun modo le ragioni della sua scelta se non mediante il solo deposito dell'istanza di cui sopra, questo Ente in data 5.12.2016 ha formalmente richiesto all'Amministrazione Comunale portoferraiese di chiarire le ragioni di tale decisione, altresì consentendo l'accesso agli atti (delibera di Giunta, detrmina dirigenziale, ecc.) con cui l'Ente medesimo avrebbe incaricato il proprio difensore, Avv. Poalo Carrozza di manifestare in giudizio la desistenza dal contenzioso. Atti tra i quali, evidentemente, vi dovrebbero essere anche quelli tali da dimostrare la sussistenza delle riferite trattative con la Regione Toscana per addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia di primaria importanza per i Comuni interessati.

Poiché a tutt'oggi il Comune di Portoferraio non ha fornito alcun riscontro a detta richiesta, ed essendosi quindi di fatto formatosi sulla medesima il tacito diniego di cui all'art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990, stante l'illegittimità di tale comportamento a questo Comune non resta che proporre il presente ricorso che si fonda sul seguente motivo di

DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 24 legge 7.8.1990 n. 241 ed art. 5 D. Lgs.vo n. 33/2013.

La richiesta di informazioni e di accesso agli atti inviata da questo Ente riguarda la decisione del Comune di Portoferraio, assunta unilateralmente e senza alcuna preventiva comunicazione, di abbandonare il ricorso proposto al TAR Toscana nel 2012 contro gli atti afferenti il piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, contenzioso proposto dal suddetto Ente, a seguito di accordi intercorsi tra le varie Amministrazioni, a difesa degli interessi di tutti i cittadini residenti nei comuni interessati.

Contenzioso in cui, peraltro, sempre in esecuzione di tali accordi questo Comune si è costituito *ad adiuvandum*,, altresì contando sulla pendenza del medesimo al fine di proporre il successivo ricorso RG n. 585/2014, evidentemente.

E' quindi evidente la fondatezza della richiesta di accesso presentata da questo Ente al Comune di Portoferraio, stante l'importanza degli interessi - economici e non solo – sottesi alla vicenda oggetto di contenzioso e che riguardano tutti i cittadini residenti nei comuni facenti parte dell'ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, tra cui quello esponente.

Ma non solo. Infatti il richiesto accesso agli atti ed alle informazioni risulta necessario

anche per valutare sia l'eventuale appellabilità delle sentenze del TAR Toscana n. 1726/2016 e n. 1761/2016, sia eventuali azioni a tutela dei diritti di questo Comune nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Portoferraio e/o dei singoli soggetti responsabili di tale inopinata decisione, stanti le gravissime ricadute conseguenti all'abbandono del contenzioso di cui al ricorso RG n. 843/2012.

Conoscere quindi i documenti che sono alla base dell'istanza depositata in giudizio dal Comune di Portoferraio, anche al fine di verificare la legittimità della decisione assunta da tale Ente, è di per sé ragione che rende addirittura "eclatante" l'interesse *rectius* il diritto di questo Comune al richiesto accesso.

Interesse concreto ed attuale in quanto non solo è pendente il termine per l'eventuale appello avverso le summenzionate sentenze del TAR Toscana, ma anche per verificare lo stato delle trattative asseritamente in atto tra il Comune di Portoferraio (che peraltro avrebbe agito e starebbe agendo senza alcun "mandato" in tal senso quanto meno da parte di questo Ente) e la Regione Toscana.

Insomma è evidente l'interesse anzi il diritto del Comune di Marciana Marina a visionare ed ottenere copia dei documenti tutti prodromici all'istanza depositata in data 11.10.2016 dal difensore del Comune di Portoferraio nell'ambito del contenzioso RG n. 843/2012 TAR Toscana onde verificarne la legittimità, stanti le gravissime conseguenze ad oggi derivanti dalla volontà manifestata dal suddetto Comune, anche al fine di ottenere la dovuta tutela nelle sedi tutte necessarie.

Di tal che non si comprende - anche perché non v'è alcuna risposta all'istanza presentata il 5.12.2016 ! – come il Comune di Portoferraio possa aver ritenuto non fondata detta richiesta.

In ultimo si ritiene che il diritto del Comune di Marciana Marina ad ottenere le

informazioni richieste ed a prendere visione ed estrarre copia degli atti di cui sopra consegua anche in forza dell'art. 5 D. Lgs.vo n. 33/2013, ed in particolare ai sensi dei commi 2 e 8 della norma appena citata.

Per queste ragioni

il Comune di Marciana Marina in persona del Sindaco sig. Andrea Ciumei chiede che il Difensore Civico Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 legge n. 241/1990, voglia riesaminare la determinazione del Comune di Portoferraio recante il tacito diniego di accesso all'istanza presentata in data 5.12.2016 e per l'effetto ritenere e dichiarare illegittimo tale diniego, informandone lo scrivente Comune e comunicando tale provvedimento al Comune di Portoferraio affinché proceda a quanto necessario ai fini del richiesto accesso.

Si allegano i seguenti documenti:

1) copia richiesta accesso 5.12.2016;
2) istanza sopravvenuta carenza di interesse depositata al TAR (rg. 843/2012) in data 11.10.2016;
3) sentenza TAR Toscana n. 1726/2016;
4) sentenza TAR Toscana n. 1761/2016.

Il Sindaco
Andrea Ciumei

(1)

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

Via G. Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321

Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail: u.elettorale@comune-marcianamarina.li.it

Prot. n. 9199/X.1

Marciana Marina, 2 Dicembre 2016

AL COMUNE DI PORTOFERRAIO
Alla cortese attenzione:

SINDACO Arch. Mario Ferrari

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pier Luigi Acerbi

PEC: comune.portoferraio@postacert.toscana.it

OGGETTO: RICHIESTA ATTI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA POSIZIONE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO NEL RICORSO AL TAR REGISTRO GENERALE N. 843/2012.

Alla luce della Sentenza del Tar Toscana n. 01726/2016 pubblicata il 29/11/2016, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Prima, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 843/2012 presentato da codesto Comune ed integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23/04/2012, del piano allegato alla suddetta deliberazione, della nota del Commissario straordinario del 4/05/2012, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7/05/2012, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14/05/2012 avente ad oggetto "estinzione dell'unione di comuni dell'arcipelago toscano", del Decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14/05/2013 prot. 13465 e di tutti i decreti adottati dal Commissario liquidatore, nonché per condannare la Regione Toscana a nominare un nuovo Commissario straordinario competente a rivalutare e modificare il Piano di successione, con la presente sono a richiedere ufficialmente a codesto Comune i necessari chiarimenti ed i relativi atti inerenti questa incresciosa vicenda.

Preme sin d'ora ricordare che il Comune di Marciana Marina in piena condivisione con il ricorso presentato da codesto Comune, incaricò apposito legale per la presentazione di ricorso *"ad adiuvandum"*.
Tale intervento era finalizzato a garantire la partecipazione e il sostegno di questo Comune alla "battaglia" legale intrapresa dal Comune di Portoferraio contro la Regione Toscana e il Commissario Liquidatore, intervenendo, appunto, *"ad adiuvandum"* nel ricorso principale proposto da Codesto Ente.

Anche se ciò può risultare banale, appare, altresì utile ricordare che la proposizione di tale ricorso da parte di questo Comune, per sostenere e far proprie le ragioni ben enunciate ed esposte dal Prof. Avv. Paolo Carrozza nel ricorso presentato da codesto Ente, ha comportato un'importante spesa di denaro pubblico a carico dei cittadini di questo Comune.
L'impegno di questo Comune, così come sopra descritto, è di per se sufficiente a dimostrare come sia priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico la tesi, sostenuta dal Sindaco Mario Ferrari, secondo cui non ci sarebbe *"traccia di alcun impegno di collaborazione fra Portoferraio e gli altri comuni in questo senso"*.

Or bene, dalla Sentenza emessa dal Tar Toscana si apprende che *"Con memoria depositata l'11 ottobre 2016 il Comune ha reso noto che, nelle more del processo, è venuto meno l'interesse alla definizione del merito del giudizio"*.

Tale posizione assunta da codesto Comune ha reso di fatto nulla l'azione *"ad adiuvandum"* presentata dall'Ente da me rappresentato, finalizzata all'annullamento degli atti impugnati.
Nullità che risulta avere due effetti, uno più grave dell'altro:

- il primo, costituito dal "far piombare" su questo Comune e sugli altri Comuni elbani l'enorme debito accumulato dalla Comunità Montana prima e dall'Unione di Comuni dopo, derivante da una quantomeno disattenta e poco oculata gestione di denaro pubblico;
- il secondo, aver fatto risultare come "inutile" la spesa affrontata da questo Comune per la proposizione del ricorso ad adiuvandum nel ricorso principale proposto dal Comune di Portoferraio.

Da rilevare, altresì, come dalla citata sentenza del TAR emerga che tale ricorso, oltre che nei confronti della Regione Toscana, regolarmente costituitasi in giudizio a mezzo della propria avvocatura, era proposto nei confronti del Commissario liquidatore, dott.ssa Graziella De Castelli, i cui decreti risultavano tutti impugnati e come lo stesso commissario liquidatore risulti *"non costituito in giudizio"* innanzi al TAR.
Situazione questa, che andava indubbiamente ad indebolire, dal punto di vista processuale, la posizione dello stesso Commissario e dei decreti dello stesso emanati, nei cui confronti era stato proposto il ricorso.

Malgrado tutto ciò codesto Comune ha comunque deciso, unilateralmente, senza dare neanche una benché minima informazione a questo Comune, di desistere nel ricorso presentato ritenendo che fosse *"venuto meno l'interesse alla definizione nel merito del giudizio"*.
Posizione questa che non ha consentito al TAR di entrare nel merito della vicenda, e che ha reso possibile esclusivamente allo stesso Tribunale Amministrativo regionale di dichiarare improcedibile il ricorso per *"sopravvenuta carenza di interesse"*.

Risulta, altresì, noto che anche questo Comune abbia provveduto autonomamente ad impugnare, mediante ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti al TAR Toscana, i singoli decreti emanati dal Commissario liquidatore Dott.ssa Graziella De Castelli.

Appare dunque ovvio, anche all'osservatore più disattento, che la posizione assunta dal Comune di Portoferraio, oltre ad aver causato le conseguenze sopra illustrate,

contribuisce incontrovertibilmente ad indebolire, di fatto, la posizione di questo Comune nei ricorsi presentati autonomamente avverso i decreti del Commissario Liquidatore.

Come può, pertanto, non risultare *"traccia di alcun impegno di collaborazione fra Portoferraio e gli altri comuni"* quando tale traccia si rende così palese?

Per tutti i sopra descritti motivi, mi trovo pertanto costretto, a chiede ufficialmente a codesto Comune di illustrare dettagliatamente le ragioni che hanno portato alla decisione di desistere per *"sopravvenuta carenza di interesse"* nel ricorso presentato al TAR Toscana, nonché a richiedere la trasmissione della copia dell'atto trasmesso al Prof. Avv. Paolo Carrozza nel quale codesto Ente manifesta la propria intenzione di desistere nel ricorso, contravvenendo le decisioni a suo tempo assunte dalla Giunta Comunale di Portoferraio.

Nell'attesa porgo cordiali saluti.

Andrea Ciumei
Sindaco di Marciana Marina

Comune di Marciana Marina PEC

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	lunedì 5 dicembre 2016 11:41
A:	comunemarcianamarina@postacert.toscana.it
Oggetto:	ACCETTAZIONE: Richiesta chiarimenti sulla posizione del Comune di Portoferraio nel ricorso al TAR n. 843.2012
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/12/2016 alle ore 11:41:26 (+0100) il messaggio
"Richiesta chiarimenti sulla posizione del Comune di Portoferraio nel ricorso al TAR n. 843.2012"
proveniente da "comunemarcianamarina@postacert.toscana.it"
ed indirizzato a:
comune.portoferraio@postacert.toscana.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec282.20161205114126.12463.03.1.16@pec.aruba.it

Comune di Marciana Marina PEC

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	lunedì 5 dicembre 2016 11:41
A:	comunemarcianamarina@postacert.toscana.it
Oggetto:	CONSEGNA: Richiesta chiarimenti sulla posizione del Comune di Portoferraio nel ricorso al TAR n. 843.2012
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (118 KB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2016 alle ore 11:41:26 (+0100) il messaggio
"Richiesta chiarimenti sulla posizione del Comune di Portoferraio nel ricorso al TAR n. 843.2012"
proveniente da "comunemarcianamarina@postacert.toscana.it"
ed indirizzato a "comune.portoferraio@postacert.toscana.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20161205114126.12463.03.1.16@pec.aruba.it

COPIA

(2)

Studio Legale
Prof. Avv. Paolo Carrozza
Via S. Cecilia n. 16 - 56127 PISA
Tel. 050-31.95.155 fax 050-31.57.626
paolo.carrozza@pecordineavvocatipisa.it

Ecc. mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della TOSCANA

ISTANZA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

nel giudizio r.g. n. 843/2012 – sez. I

nell'interesse del **Comune di Portoferraio**, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Carrozza ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo Studio dell'Avv. Claudio Bargellini, P.zza della Indipendenza n. 10, come da procura a margine del ricorso,

contro

la **Regione Toscana**, in persona del Presidente *pro tempore* (Avvocati Lucia Bora e Nicola Gentini)

il **Commissario Straordinario dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano**, in persona del titolare;

dando notificazione anche

alla **Provincia di Livorno**, in persona del Presidente *pro tempore*;

all'**Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

al **Consorzio di Bonifica dell'Alta Maremma**, in persona del Presidente *pro tempore*;

al **Comune di Campo nell'Elba**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

al **Comune di Porto Azzurro**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

al **Comune di Marciana**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

al **Comune di Marciana Marina**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

al **Comune di Rio Marina**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

al **Comune di Rio nell'Elba**, in persona del Sindaco *pro tempore;*

al **Comune di Capoliveri**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

al **Comune dell'Isola di Capraia**, in persona del Sindaco *pro tempore*

al **Comune dell'Isola del Giglio**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

al **Commissario liquidatore** nominato con D.P.G.R.T. n. 15/2012, nella persona della Sig. ra Dott. ssa Graziella De Castelli;

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
11 OTT. 2016
REG. PROT. N. ____ REG. RIC. N. ____

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 319 del 23.4.2012 (doc. 3), avente ad oggetto la *"Presa d'atto del Piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, a norma dell'art. 74 della l.r. n. 68/2011"*;
- del Piano di successione allegato alla suddetta deliberazione (doc. 4);
- della nota del Commissario Straordinario del 4.5.2012 (doc. 5);
- della deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 359 del 7.5.2012 (doc. 6), avente ad oggetto un'integrazione della deliberazione n. 319 del 23.4.2012.
- del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 14.5.2012 (doc. 7), avente ad oggetto *"Estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano"*;

nonché, a seguito di I primi motivi aggiunti, per l'annullamento

- del decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14.5.2013 prot. n. 13465 nonché della relazione e degli ulteriori allegati (doc. 28);
- e, per quanto occorrer possa, di tutti i decreti adottati dal Commissario; specificatamente del decreto n. 1 del 12.4.2013; n. 2 del 12.4.2013; n. 4 del 3.5.2013; n. 5 del 3.5.2013; n. 6 del 3.5.2013; n. 7 del 3.5.2013; n. 8 del 14.5.2013; n. 10 del 24.5.2013; n. 11 del 17.6.2013 (doc. 29);

ed anche, a seguito dei II motivi aggiunti, per l'annullamento, per quanto occorrer possa,

- dei **Decreti del Commissario Liquidatore**, specificamente individuati con decreto n. 1 del 8.01.2014 (Prot.n. 1791); n. 2 del 21.01.2014 (Prot. n. 2300); n. 3 del 21.01.2014 (Prot. n. 2301); n. 4 del 21.01.2014 (Prot. n. 2302); n. 5 del 21.01.2014 (Prot. n. 2303); n. 6 del 21.01.2014 (Prot. n. 2304); n. 7 del 8.01.2014 (Prot. n. 2307); n. 8 del 8.01.2014 (Prot. n. 2308); n. 9 del 23.01.2014 (Prot. n. 2575) n. 12 del 14.2.2014 (doc. 30);

e per la condanna

della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett. e), a nominare un nuovo

Commissario straordinario competente a rivalutare e modificare *in parte qua* il Piano di successione.

PREMESSO CHE

- il Comune di Portoferraio ha esperito azione di annullamento del Piano di successione, specificato in epigrafe, e dei provvedimenti di esso attuativi;
- sono decorsi molti anni dall'attivazione del presente giudizio;
- il Comune di Portoferraio e la Regione Toscana, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti territoriali, si sono confrontati e si stanno confrontando per una definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano;
- Codesto Ecc.mo Tribunale ha fissato la trattazione del merito del giudizio all'udienza pubblica del 9. Novembre 2016;
- in vista di tale udienza l'Amministrazione ricorrente e quella resistente manifestano congiuntamente la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio;

tutto ciò premesso, il sottoscritto

fa istanza

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale dichiari *ex* art. 35, 1° comma, lett. c) c.p.a. l'improcedibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese processuali.

Con Ossequio

Pisa - Firenze, 7 ottobre 2016

Avv. Paolo Carrozza

Per adesione, anche ai fini della compensazione delle spese

per l'Avvocatura della Regione Toscana

Avv. Lucia Bora

Avv. Nicola Gentini

3

Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Tribunali Amministrativi Regionali

Torna alla pagina precedente

Pubblicato il 29/11/2016

N. 01726/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Portoferraio in, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza C.F. CRRPLA53R09G702S, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

contro

- Regione Toscana in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Gentini C.F. GNTNCL74T29G912G, Lucia Bora C.F. BROLCU57M59B157V, presso i quali ha eletto domicilio, in Firenze, p za dell'Unità Italiana, 1;
- Comune di Campo nell'Elba in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza C.F. CRRPLA53R09G702S, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;
- Comune di Marciana Marina in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mazzonetto C.F. MZZFNC56S53G224C, con domicilio eletto presso Costanza Chiarelli in Firenze, viale Matteotti 70;
- Commissario Straordinario dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, Provincia di Livorno, Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, Consorzio di Bonifica dell'Alta Maremma, Comune di Porto Azzurro, Comune di Marciana, Comune di Rio Marina, Comune di Rio nell'Elba, Comune di Capoliveri, Comune di Capraia Isola, Comune di Isola del Giglio non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Commissario liquidatore, dott.ssa Graziella De Castelli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23.04.2012, avente ad oggetto la "presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione di comuni dell'arcipelago toscano, a norma dell'art. 74 della l.r. n. 68/2011";
- del piano di successione allegato alla suddetta deliberazione;
- della nota del Commissario straordinario del 4.05.2012;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7.05.2012, avente ad oggetto un'integrazione della deliberazione n. 319 del 23.04.2012;
- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14.05.2012, avente ad oggetto "estinzione dell'unione di comuni dell'arcipelago toscano";

nonché dell'adozione di ordinanza propulsiva volta a intimare alla Regione Toscana la nomina di un nuovo commissario straordinario ai fini della rivalutazione e della modifica in parte qua del piano di successione e subentro, nonchè per la condanna della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell combinato disposto dell'art. 30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett. e), a nominare un nuovo commissario straordinario competente a rivalutare e modificare in parte qua il piano di successione.

e con i motivi aggiunti depositati in data 15/07/13, per l'annullamento:

- del decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14.5.2013 prot. n. 13465 nonché della relazione e degli ulteriori allegati (doc. 28);
- e, per quanto occorrer possa, di tutti i decreti adottati dal Commissario; specificatamente del decreto n. 1 del 12.4.2013; n. 2 del 12.4.2013; n. 4 del 3.5.2013; n. 5 del 3.5.2013; n. 6 del 3.5.2013; n. 7 del 3.5.2013; n. 8 del 14.5.2013;

n. 10 del 24.5.2013; n. 11 del 17.6.2013 (doc. 29);

e per la condanna della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.

30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett. e), a nominare un nuovo Commissario straordinario competente a rivalutare e modificare in parte qua il Piano di successione.

e con i motivi aggiunti depositati in data 20/03/14 per l'annullamento

- dei decreti del Commissario Liquidatore, specificamente individuati con decreto n. 1 del 8.01.2014 (Prot.n. 1791); n. 2 del 21.01.2014 (Prot. n. 2300); n. 3 del 21.01.2014 (Prot. n. 2301); n. 4 del 21.01.2014 (Prot. n. 2302); n. 5 del 21.01.2014 (Prot. n. 2303); n. 6 del 21.01.2014 (Prot. n. 2304); n. 7 del 8.01.2014 (Prot. n. 2307); n. 8 del 8.01.2014 (Prot. n. 2308); n. 9 del 23.01.2014 (Prot. n. 2575) n. 12 del 14.2.2014 (doc. 30);

e per la condanna della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

dell'art. 30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett. e), a nominare un nuovo

Commissario straordinario competente a rivalutare e modificare in parte qua il Piano di successione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, di Comune di Campo nell'Elba e di Comune di Marciana Marina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Portoferraio ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23.04.2012, avente ad oggetto la "*presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione di comuni dell'arcipelago toscano, a norma dell'art. 74 della l.r. n. 68/2011*" e gli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe.

Con motivi aggiunti depositati in data 15/07/13, ha poi contestato il decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14.5.2013 prot. n. 13465 e i successivi provvedimenti da questi emessi, come specificati in motivazione.

Con memoria depositata l'11 ottobre 2016 il Comune ha reso noto che, nella more del processo, è venuto meno l'interesse alla definizione nel merito del giudizio.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite attesa la dichiarazione resa in proposito dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it
Informativa privacy Regole di accesso Accessibilità Mappa del sito Guida al sito
Condizioni di utilizzo

(4)

Pubblicato il 12/12/2016

N. 01761/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2014, proposto da:

Comune di Marciana Marina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mazzonetto C.F. MZZFNC56S53G224C, Carlo Mongiat C.F. MNGCRL80R07G693S, con domicilio eletto presso Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti, 30;

contro

- Comune di Portoferraio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza C.F. CRRPLA53R09G702S, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;
- Comune di Capoliveri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Girardi C.F. GRRMSM43M27I177B, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;
- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Gentini C.F. GNTNCL74T29G912G, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;

per l'annullamento

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 12 del 20/08/2013, avente per oggetto "Realizzazione canile comprensorial. Restituzione somme alla Regione e al Ministero della Salute e trasferimento fascicoli inerenti l'opera ai Comuni", protocollo del Comune di Portoferraio n. 23300 del 20 agosto 2013, pubblicato dal 20 agosto al 4 settembre 2013 all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio al n. 1046/2013, trasmesso al Comune di Marciana Marina in data 21 agosto e protocollato in arrivo al n. 6545 del 21 agosto 2013;

dei seguenti atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale; il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "*al riparto tra i comuni elbani della promiscua massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico*

amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione" (doc. 9); la suddetta relazione tecnico-amministrativa (doc. 1 O); il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano;

di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Portoferraio, Comune di Capoliveri e Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In applicazione della l. reg. n. 37/2008, il Presidente della Giunta regionale, con decreto in data 29 gennaio 2009, disponeva l'estinzione della Comunità montana dell'Arcipelago Toscano alla quale succedeva l'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, costituita peraltro dai soli Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio e Rio nell'Elba. Di tale unione di comuni non faceva parte, dunque, il Comune di Marciana Marina.

L'Unione di Comuni, in forza dell'art. 15 della predetta legge regionale, succedeva alla Comunità montana in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, nei beni e nell'esercizio delle funzioni originariamente attribuite alla comunità montana.

Nondimeno, poiché la costituita Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano non provvedeva, entro sei mesi dalla sua costituzione, all'esercizio effettivo di gestioni associate corrispondenti al requisito minimo normativo previsto dall'art. 8, comma

4, lett. c), l. reg. n. 40/2001, la Giunta regionale della Toscana, con deliberazione 18 aprile 2011, n. 273, provvedeva, in base all'art. 17, comma 5, l. reg. n. 37/2008, alla nomina di un commissario al quale era affidato il compito di predisporre un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall'ente.

1.1. Dopo che nel suddetto ufficio si erano avvicendati diversi commissari liquidatori e, sopravvenuta l'entrata in vigore della l. reg. 27 dicembre 2011, n. 68 che ha disposto l'abrogazione espressa della L.R. Toscana n. 37/2008), con deliberazione di Giunta regionale n. 319 del 23 aprile 2012 la Regione prendeva atto del piano di successione e subentro di cui all'allegato A alla deliberazione stessa.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 109 del 14 maggio 2012 veniva disposta l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, a far data dal 20 maggio 2012,

individuando il Comune di Portoferraio quale comune capofila per la liquidazione della disciolta Unione.

Tali atti venivano impugnati dal Comune di Portoferraio (RG n. 843/2012) il quale, peraltro, dichiarava successivamente essere venuto meno l'interesse alla coltivazione del ricorso che veniva, pertanto, dichiarato improcedibile.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013 la dott.ssa Graziella De Castelli veniva nominata Commissario per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo art. 75-bis, relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano.

2.1. Con il decreto n. 12 del 20 agosto 2013, il Commissario straordinario decretava: di confermare la suddivisione tra i comuni dell'arcipelago toscano della spesa oggetto di recupero da parte della Regione Toscana per la mancata realizzazione del canile comprensoriale, per il quale, con decreto dirigenziale regionale n. 69523 del 13 dicembre 2005, era stato erogato alla Comunità montana Arcipelago Toscano un contributo di € 135.325,40; di rimborsare altresì al Ministero della Salute la residua somma non utilizzata pari a € 32.068,46 a valere sul contributo di € 100.000,00 al netto delle spese sostenute per la progettazione dell'intervento; di suddividere l'onere tra i vari comuni elbani sulla base dei criteri adottati dalla Regione ovvero proporzione agli abitanti residenti alla data del censimento 2001; di porre a carico di tutti i Comuni elbani la principale documentazione contenuta nel fascicolo del canile giacente presso l'ex Unione di Comuni nella persona del RUP.

In forza di tale decreto il Comune di Marciana Marina veniva chiamato a restituire alla Regione Toscana la somma complessiva di € 8.773,05 ed al Ministero della Salute la somma complessiva di € 2.076,99, somme calcolate in rapporto alla popolazione residente secondo il censimento del 2001.

3. Avverso il suddetto decreto del Commissario liquidatore e gli atti presupposti precisati in epigrafe insorgeva il Comune di Marciana Marina con ricorso straordinario al Presidente della repubblica che, a seguito di opposizione delle controparti, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo T.A.R.

L'accoglimento del ricorso era affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 L.R. Toscana n. 37/2008; violazione e falsa applicazione degli artt. 71 ss. L.R. Toscana n. 68/2011, in quanto richiamati dall'art. 112, comma 2, L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, commi 4, 5 e 6, L.R. Toscana n. 68/2011, in quanto richiamati dall'art. 112, comma 2, L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto.

3) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni (artt. 66-18-bis) del Capo II (Disposizioni sulle comunità montane) del Titolo IV (Riordino di enti) della L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per sviamento.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 8, lett. a), L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto, illogicità ed irrazionalità manifesta.

5) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dei principi basilari e fondamentali del diritto civile e penale; violazione degli artt. 3, 28 e 97 Cost.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, il Comune di Portoferraio e il Comune di Capoliveri.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016, dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

4. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame avanza dalla difesa della Regione secondo cui la mancata impugnazione del provvedimento di Giunta regionale di presa d'atto del piano di successione e subentro di cui all'allegato A alla deliberazione stessa rende inammissibile la successiva contestazione del decreto con cui il Comune di Marciana Marina pretende di contestare non l'ammontare della somme dovute, bensì la stessa debenza di tali somme.

5. La tesi merita condivisione.

Come già esposto l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano è stata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 109 del 14 maggio 2012.

Con la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 319 del 23 aprile 2012 la Regione aveva preso atto del piano di successione e subentro di cui all'allegato A alla deliberazione predisposto dal commissario liquidatore in carica.

Come rilevato dalla difesa della Regione con tale atto (pubblicato sul BURT del 2 maggio 2012) i Comuni interessati alla successione venivano nominativamente individuati con una ricognizione dei rapporti in relazione ai quali si determinava la successione, attiva e passiva, ivi compresi, per quanto di interesse, quelli inerenti alla gestione del canile comprensoriale. Veniva perciò chiaramente indicata anche la responsabilità patrimoniale degli stessi comuni pur senza quantificare le relative spettanze.

Orbene, nel ricorso all'esame l'amministrazione ricorrente non contesta il *quantum* al medesimo richiesto dal decreto commissariale, ma riporta in discussione la propria stessa responsabilità che, tuttavia, non era stata contestata attraverso la tempestiva impugnazione della delibera regionale n. 319/2012.

6. Le ricadute processuali di tale omissione sono evidenti.

Infatti sono pacificamente inammissibili le censure volte a far valere i vizi di un provvedimento presupposto non impugnato atteso che da un lato non è ammessa la disapplicazione incidentale degli atti presupposti non aventi natura normativa e, dall'altro, nessuna utilità sarebbe ritraibile dall'accoglimento di quelle censure, stante la perdurante efficacia dell'atto medesimo, reso intangibile dalla mancata tempestiva impugnazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2015 n. 3256; C.G.A. Reg. Sic., 30 dicembre 2014 n. 675).

Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Comune di Marciana marina alla rifusione del spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle altre amministrazioni costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

Pastacaldi Vanna

Da:	Comune di Marciana Marina PEC [comunemarcianamarina@postacert.toscana.it]
Inviato:	venerdì 3 febbraio 2017 14:05
A:	difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it; comune.portoferraio@postacert.toscana.it
Oggetto:	Ricorso ex art. 25 legge n°241/1990
Allegati:	allegatiricorsoDifensoreCivico.pdf; ricorso difensore civico.doc2.p7m; Ricorso Difensore Civico.pdf

Si trasmette in allegato la documentazione in oggetto.
Distinti saluti.
IL SINDACO
ANDREA CIUMEI
COMUNE DI MARCIANA MARINA

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 12/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 12/12/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 12/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/12/2017 al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE